

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 APRILE 1965

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame è inteso a convalidare, ai termini dell'articolo 42 — terzo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, il decreto del Presidente della Repubblica sopra specificato, con il quale si è fatto luogo all'assegnazione di complessive lire 550.000.000 allo stato di previsione del Ministero dell'interno onde sopprimere alle seguenti inderogabili esigenze:

Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza (capitolo n. 1461 - Interno) . . . L. 50.000.000

(per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza organizzata, prima non prevedibili).

Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza (capitolo n. 2487 - Interno) . . . L. 500.000.000
(in relazione a sopravvenute urgenti necessità connesse con le recenti avverse condizioni atmosferiche).

L. 550.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 136 del vigente Regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si è provveduto mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste, in base alla facoltà di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, concernente il prelevamento di lire 550.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1965.

ALLEGATO

Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1965, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 13 marzo 1965.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 87 — quarto e quinto comma — della Costituzione della Repubblica;

VISTA la legge 18 dicembre 1964, n. 1338;

CONSIDERATO che sul fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

D E C R E T A :

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 550.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario:

Cap. n. 1461 — Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc.	L. 50.000.000
Cap. n. 2487 — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	» 500.000.000
	<u>L. 550.000.000</u>

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 marzo 1965.

SARAGAT

MORO - COLOMBO

Visto, *Il Guardasigilli*: REALE